

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE**ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modificazioni****Art. 1*****Destinatari ed ambito di applicazione***

1. Il presente regolamento si rivolge a chiunque intenda avvalersi, presso l'organismo di mediazione Ex Aequo a.d.r. (d'ora in poi Ex Aequo), della mediazione quale strumento di risoluzione delle controversie alternativo al giudizio civile, nell'ambito di una controversia civile e commerciale avente ad oggetto diritti disponibili.
2. La mediazione è l'attività svolta da un terzo imparziale, il mediatore, finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Art. 2***Durata del procedimento di mediazione***

1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, salva diversa volontà delle parti.
2. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, non è soggetto a sospensione feriale.

Art. 3***Luogo della mediazione***

1. Il procedimento di mediazione può svolgersi presso la sede principale di Ex Aequo, le sue sedi secondarie o in altri luoghi all'uopo individuati dal Responsabile.
2. Per determinare il luogo della mediazione il Responsabile potrà tenere in considerazione la localizzazione geografica di tutte le parti in lite e dei mediatori disponibili, al fine di individuare una località equidistante dai medesimi.
3. Il luogo è in ogni caso derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del Responsabile dell'organismo, per l'intero procedimento o per singoli atti del medesimo.
4. Ex Aequo si riserva di poter svolgere procedure di mediazione anche presso i locali e le strutture di altri Organismi di mediazione con i quali abbia stipulato le apposite convenzioni di cui all'art. 7, comma 2, lettera c) del D.M. 180/2010.
5. Previo accordo con le parti, la mediazione potrà svolgersi anche con modalità telematiche.

Qualora le parti accettino di svolgere la mediazione in via telematica, sottoscriveranno apposita dichiarazione di accettazione del rischio che l'eventuale conciliazione raggiunta si venga a perfezionare mediante modalità che potrebbero anche non consentire di ottenere l'efficacia esecutiva di cui all'art. 12 del D.Lgs. 28/2010.

Art. 4

Accesso alla procedura di mediazione

1. La parte di una lite che intenda avviare la procedura di mediazione potrà farlo presentando ad Ex Aequo la domanda di mediazione, la quale dovrà contenere:

- a) i dati relativi all'organismo e la precisazione della sede prescelta;
- b) l'indicazione se trattasi di mediazione obbligatoria (ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010) ovvero di mediazione facoltativa;
- c) i dati identificativi e i recapiti delle parti e dei loro eventuali rappresentanti e/o consulenti, codice fiscale compreso, oltre all'eventuale PEC, nonchè ogni altro elemento utile per la loro reperibilità;
- d) in caso di mediazione obbligatoria, il nome dell'avvocato incaricato dell'assistenza nella mediazione, il suo indirizzo, codice fiscale, foro di appartenenza, indirizzo e-mail e PEC; in caso di mediazione facoltativa tali dati sono necessari solo qualora la parte desideri farsi assistere da un avvocato;
- e) la sommaria descrizione dell'oggetto e delle ragioni della lite;
- f) l'indicazione del valore della lite, anche approssimativa;
- g) se trattasi di mediazione obbligatoria, l'individuazione del giudice territorialmente competente per la controversia (ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. 28/2010).
- h) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione contenuta nel contratto e/o statuto;
- i) l'attestazione di pagamento dei diritti di segreteria, pari ad € 40,00 e delle spese di mediazione della parte istante determinate in base alla Tabella delle indennità di Ex Aequo allegata al presente Regolamento e rapportate al valore della lite; qualora la domanda di mediazione sia presentata congiuntamente da tutte le parti, le medesime saranno esonerate dal pagamento dei diritti di segreteria.

2. Al di fuori di quanto sopra specificato, nessun altro documento è allegabile alla domanda di mediazione.

3. Mancando il versamento dei diritti di segreteria e in mancanza di accordi scritti in deroga, la domanda di mediazione viene considerata irricevibile ed Ex Aequo non procederà ad attività alcuna, nè nominerà un mediatore, nè rilascerà alcun verbale o attestazione.

4. La domanda, debitamente compilata e sottoscritta dalla parte istante, dovrà essere inoltrata in originale presso la sede centrale di Ex Aequo ovvero una sua sede periferica mediante una delle seguenti modalità:

- deposito cartaceo presso la segreteria della medesima;
- invio a mezzo di raccomandata A/R;
- invio a mezzo di posta elettronica certificata con firma digitale all'apposita casella di posta elettronica certificata di Ex Aequo (mediazioni@pec.exaequoadr.com);
- invio a mezzo fax, con l'obbligo di depositare successivamente l'originale.

Per gli effetti sulla prescrizione e decadenza di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 28 del 2010, sarà cura della parte istante inviare una copia della domanda anche a ciascuna delle controparti.

5. In caso di presentazione di più domande relative alla medesima controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda.

Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data di ricezione della medesima. La domanda si considera ricevuta da Ex Aequo solo se pervenuta secondo una delle modalità sopra elencate.

6. Il Responsabile di Ex Aequo, salvo il caso di designazione su concorde volontà delle parti e previo riscontro dell'avvenuto versamento dei diritti di segreteria e delle spese di mediazione eventualmente dovute della parte istante, provvederà:

- alla nomina del mediatore avvalendosi della procedura indicata nell'art. 7, comma 2, del presente Regolamento;
- alla fissazione del primo incontro di mediazione entro 30 giorni dal deposito della domanda, specificandone data, luogo e ora;
- alla determinazione delle spese di mediazione dovute dalle parti in ragione del valore della lite, liquidandole sulla base del Tariffario allegato al presente Regolamento e approvato dal Ministero della Giustizia.

Tali elementi saranno comunicati, unitamente alla domanda di mediazione e con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, dalla segreteria - anche a cura della parte istante - alle parti indicate nella domanda di mediazione e presso gli indirizzi specificati nella medesima. Ex Aequo declina da ogni responsabilità in caso di mancanza o inesattezza dei dati identificativi contenuti nella domanda di mediazione, nel qual caso non svolgerà alcuna indagine per individuare i recapiti esatti.

Art. 5

Adempimenti per la parte che aderisce alla mediazione

1. Le parti diverse da quella istante che desiderino manifestare la volontà di aderire alla procedura anteriormente allo svolgimento del primo incontro di mediazione, dovranno far pervenire presso la segreteria di Ex Aequo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, la propria comunicazione di voler partecipare alla procedura, fornendo attestazione di pagamento degli importi dovuti ad Ex Aequo a titolo di diritti di segreteria ed eventuali spese di mediazione.

2. Inoltre, potranno facoltativamente inviare un documento - anche facendo uso della modulistica predisposta da Ex Aequo - contenente i medesimi elementi richiesti per la domanda di mediazione, in cui prendere posizione sulle ragioni del contendere rappresentate dalla parte istante, esporre eventuali diverse domande che intendono proporre nei confronti della medesima, nonché le eventuali variazioni del valore della lite per effetto delle diverse domande proposte.

Dovranno altresì inviare copia della suddetta documentazione anche alla parte istante.

Art. 6

Adempimenti della Segreteria

1. La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti,

l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.

2. La Segreteria deve, inoltre:

- a) acquisire il consenso della parte al trattamento dei dati personali tramite sottoscrizione dell'informativa sulla privacy in conformità a quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- b) acquisire, per tutte le parti, la dichiarazione di accettazione del presente Regolamento, delle tariffe di Ex Aequo A.d.r. commisurate al valore della lite, nonché di riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti di Ex Aequo;
- c) formare il fascicolo del procedimento e annotare la domanda nell'apposito registro anche telematico;
- d) comunicare al mediatore l'avvenuta designazione tramite posta elettronica certificata;
- e) avuta conferma dell'accettazione dell'incarico da parte del mediatore, trasmette a tutte le parti, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione una comunicazione contenente:
 - il nominativo del mediatore designato,
 - la data e il luogo e l'ora dell'incontro di mediazione;
 - l'indicazione dell'importo che le parti invitate in mediazione devono versare anteriormente al primo incontro di mediazione, provvisoriamente quantificato da Responsabile di Ex Aequo in base al valore della lite indicato dalle parti;
 - l'informazione circa le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del D.Lgs. n. 28/2010;
 - l'avviso che le parti devono necessariamente comparire di persona o, nel caso di persona giuridica, tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.
 - l'avviso che il giudice, della mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, secondo il dettato dell'art. 8, comma 5, del D. Lgs. n. 28/2010, potrà desumere argomenti di prova nell'eventuale giudizio, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c..

Art. 7

Criteri per la nomina del mediatore

1. Le parti possono di comune accordo scegliere un mediatore tra quelli inseriti nella lista consultabile sul sito www.exaequoadr.com, che sarà nominato dal Responsabile se disponibile e salvo ragioni ostative.
2. In caso contrario, il mediatore è nominato dal Responsabile tra i professionisti aderenti a Ex Aequo e inseriti nella lista di cui sopra secondo i seguenti criteri:
 - 1) materia, intesa come competenza specifica del mediatore;
 - 2) territorio, inteso come localizzazione geografica del mediatore rispetto alle parti;
 - 3) turnazione all'interno dell'elenco dei mediatori di Ex Aequo.

Al riguardo Ex Aequo si riserva la facoltà di formare separati elenchi di mediatori suddivisi a seconda della specializzazione in distinte materie giuridiche.

3. In conformità alle disposizioni dell'art. 7 comma 2, lett. c) del D.M. n.180/2010, l'Organismo ha facoltà di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione.

Art. 8

Indipendenza ed imparzialità del mediatore

1. L'accettazione dell'incarico da parte del mediatore implica l'obbligo di osservanza del presente regolamento e del Codice Etico Europeo per i mediatori.
2. Le incompatibilità per il mediatore sono quelle definite nel Codice Etico Europeo, nell'art. 51 c.p.c. nonché quelle stabilite da norme deontologiche professionali.
3. La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del mediatore equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità.
4. Per ogni procedura di mediazione il mediatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione in cui attesti la sua assoluta indipendenza ed imparzialità rispetto alle parti nonché la sua neutralità ed assenza di qualsiasi interesse attuale o passato rispetto alla controversia assegnatagli. Tale dichiarazione va inserita dal mediatore nel verbale del primo incontro di mediazione.
5. Il procedimento di mediazione avrà inizio solo in seguito al rilascio della dichiarazione di cui al precedente comma.
6. Qualora il mediatore dichiari di non poter accettare l'incarico, il Responsabile di Ex Aequo procederà ad individuare un altro professionista secondo i criteri di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 9

Obblighi del mediatore

1. Il mediatore deve aiutare le parti a trovare un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.
 2. I mediatori iscritti nell'elenco di Ex Aequo devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico Europeo e devono mantenere i livelli qualitativi richiesti da Ex Aequo.
 3. Il mediatore non può assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio. Non può, inoltre percepire compensi direttamente dalle parti.
 4. Al mediatore è fatto altresì obbligo di:
 - a) sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato, la dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal presente regolamento;
 - b) informare immediatamente l'organismo ed eventualmente le parti dell'affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni e dei requisiti individuali richiesti ai fini dell'imparzialità dell'opera;
 - c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;
-

d) corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del Responsabile di Ex Aequo.

5. Il mediatore deve possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4, comma 3, lettera c) del D.M. n. 180/2010. La violazione degli obblighi di cui sopra determina il venire meno dei requisiti di professionalità e onorabilità.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'esperto e ai mediatori ausiliari.

Art. 10

Sostituzione del mediatore

1. Il Responsabile, avvalendosi della procedura indicata all'art.7, comma 2 del presente Regolamento, provvederà alla nomina di un altro mediatore qualora:

- le parti o il mediatore designato comunichino qualsiasi fatto che possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza di quest'ultimo, sia all'inizio che nel corso della procedura di mediazione per fatti sopravvenuti;
- il mediatore dichiari di trovarsi in uno stato di impedimento motivato.

2. Nel caso in cui l'incarico di mediazione sia stato assegnato al Responsabile di Ex Aequo, la competenza a decidere sull'istanza di sostituzione spetterà ad un'apposita commissione composta da tre mediatori di Ex Aequo e preventivamente individuata.

Art. 11

I mediatori ausiliari e l'esperto

1. Nelle questioni che richiedono specifiche competenze tecniche, il mediatore può valutare con le parti la necessità di nominare un esperto.

2. Per quanto attiene la scelta in ordine alla tipologia di esperto necessaria e all'individuazione del professionista che rivesta tali caratteristiche, essa spetterà:

- alle parti stesse qualora siano in condizione di procedere alla nomina di comune accordo;
- al Responsabile di Ex Aequo - anche in base a specifica richiesta del mediatore designato- in caso contrario.

3. L'esperto potrà essere nominato anche tra i mediatori di Ex Aequo nella qualità di mediatore ausiliario, qualora vi siano tra essi professionisti in possesso dei requisiti e delle competenze tecniche richieste dal caso.

4. Le parti individuano, insieme al mediatore, l'incarico da affidare all'esperto, eventualmente anche sentendo i suggerimenti di quest'ultimo, specificando che il parere venga sufficientemente motivato.

5. L'esperto, prima di assumere l'incarico, dovrà comunicare alle parti il compenso da lui richiesto in base alle caratteristiche e alla tipologia dell'incarico assegnato e non potrà procedere all'assolvimento del medesimo finché le parti non abbiano provveduto all'integrale pagamento di quanto a lui dovuto. Ex Aequo non assume nessun obbligo di pagamento nei confronti dell'esperto.

6. L'esperto svolgerà l'incarico a lui assegnato nel modo che ritiene più appropriato,

rispettando le volontà congiuntamente espresse da entrambe le parti, che dovranno a loro volta agevolare e favorire il lavoro dell'esperto.

7. Al termine del lavoro, l'esperto relazionerà il suo parere in sede di mediazione, astenendosi da qualsiasi autonomo tentativo di conciliazione per non pregiudicare l'efficacia della procedura di mediazione in corso.

8. Le parti di comune accordo, in qualsiasi momento del procedimento di mediazione, potranno decidere che il parere dell'esperto assuma valore vincolante. In tal caso dovranno sottoscrivere l'apposito accordo nel verbale di mediazione.

Art. 12

Primo incontro di mediazione

1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente, alle persone giuridiche a mezzo del legale rappresentante.

2. Le parti possono partecipare anche tramite persona delegata informata sui fatti, che deve consegnare al mediatore la delega scritta in base alla quale agisce, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento del delegato e del delegante. Nonostante la presenza di un delegato, il mediatore può chiedere alle parti di comparire personalmente qualora lo ritenga indispensabile per il buon esito della trattativa.

3. Le stesse possono farsi assistere da uno o più consulenti (legali e/o tecnici) di fiducia.

Mediazione obbligatoria

4. In caso di mediazione obbligatoria, il mediatore verifica la presenza delle parti e dei rispettivi avvocati, accertando l'avvenuto versamento dei diritti di segreteria. In caso di litisconsorzio necessario sarà cura degli avvocati delle parti accertarsi che siano state invitate in mediazione tutte le parti necessarie, non essendo tale verifica di competenza del mediatore.

5. In caso di presenza della parte istante e di assenza delle parti invitate, se la comunicazione appare regolarmente ricevuta il mediatore dichiara conclusa la mediazione redigendo il relativo verbale negativo. Se non risulta l'avvenuto ricevimento, viene disposto breve rinvio per consentire che tutte le parti abbiano avuto conoscenza del procedimento. Se non è comparsa neanche la parte istante, dichiara conclusa la procedura per rinuncia di quest'ultima alla mediazione

6. In caso di presenza delle parti, il mediatore illustra la funzione e le modalità di svolgimento del procedimento di mediazione, invitando esse ed i rispettivi avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione. In caso positivo, ne raccoglie la dichiarazione a verbale e concorda un breve rinvio per consentire la corresponsione del compenso di mediazione prima del prosieguo.

Mediazione facoltativa

7. In caso di mediazione facoltativa, il mediatore verifica la presenza delle parti accertando altresì l'avvenuto pagamento di quanto dovuto.

8. In caso di presenza della parte istante e di assenza delle parti invitate, se la comunicazione appare regolarmente ricevuta il mediatore dichiara conclusa la mediazione redigendo il relativo verbale negativo. Se non risulta l'avvenuto ricevimento, viene disposto breve rinvio per consentire che tutte le parti abbiano avuto conoscenza del procedimento.

Se non è comparsa neanche la parte istante, dichiara conclusa la procedura per rinuncia di quest'ultima alla mediazione.

9. In caso di presenza delle parti, il mediatore illustra la funzione e le modalità di svolgimento del procedimento di mediazione, e previa verifica dell'avvenuto versamento di quanto dovuto a titolo di diritti di segreteria e di spese di mediazione, procede ai fini della mediazione. Qualora le parti non abbiano versato quanto dovuto, dispone un breve rinvio affinché le parti possano adempiere al pagamento per il relativo servizio.

10. Qualora accettino di partecipare alla mediazione solo alcune delle parti invitate, con il consenso della parte istante la mediazione può essere comunque esperita anche solo nei loro confronti.

Art. 13

Svolgimento della mediazione

1. Il mediatore conduce ogni incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente.

2. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate e quelle necessarie ai soli fini organizzativi della procedura.

3. Alcune fasi della mediazione, in via del tutto eccezionale e sulla base di comprovate esigenze, possono svolgersi in videoconferenza o telefonicamente, su indicazione del mediatore e su accordo delle parti.

4. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà e i desideri espressi dalle parti e si adopera affinché le medesime raggiungano un accordo amichevole di definizione della lite, sempre nel rispetto dell'ordinamento, dei principi del presente Regolamento e del Codice Etico Europeo adottato da Ex Aequo.

5. Durante il corso della mediazione ciascuna parte ha facoltà di esibire l'eventuale documentazione che ritenga utile far conoscere al mediatore, ma non di procedere al suo formale deposito.

Art. 14

Verbale della procedura di mediazione

1. Per ogni procedimento di mediazione il mediatore provvede a redigere un verbale, nel quale a garanzia della riservatezza che caratterizza la procedura sarà tenuto ad indicare esclusivamente:

- i dati delle parti e degli eventuali consulenti ovvero avvocati presenti nonché quelli degli assenti;
 - la propria dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità;
 - le dichiarazioni espresse dalle parti ovvero dai rispettivi avvocati in merito alla decisione di dare corso alla mediazione;
 - le decisioni assunte dalle parti insieme al mediatore o quelle adottate da quest'ultimo riguardanti lo svolgimento della procedura di mediazione, tra cui a titolo
-

esemplificativo eventuali rinvii a nuovi incontri, la nomina dell'esperto unitamente a quanto riconducibile all'attività svolta dal medesimo;

- l'accordo per l'eventuale prosecuzione della mediazione oltre il termine di tre mesi previsto dall'art. 6 D.Lgs. 28/2010;
- la dichiarazione di chiusura del procedimento di mediazione unitamente alla conciliazione se raggiunta, all'eventuale proposta ex art. 11 D.Lgs. n. 28/2010 se formulata o la mera dichiarazione che la procedura si conclude senza la conciliazione, specificandone in tal caso le ragioni.

Art. 15

Proposta del mediatore ex art 11 D.Lgs. 28/2010

1. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione, ma durante la mediazione potrà sempre procedere a formulare alle medesime in modo informale delle proposte di conciliazione, che rimarranno riservate senza necessariamente essere trascritte sul verbale di mediazione.

2. Il mediatore, tuttavia, è obbligato a formulare una proposta di conciliazione ex art. 11 D.Lgs. n. 28/2010, dandone atto nel verbale, qualora gli venga richiesto congiuntamente da tutte le parti in qualunque momento del procedimento (proposta obbligatoria). Se il mediatore non dispone ancora di sufficienti elementi per formularla in modo adeguato, chiede alle parti di approfondire la cognizione del caso ovvero, qualora le parti insistano, non potendosi astenere il mediatore esplicherà nella proposta che la medesima è stata formulata con insufficienza di elementi perché così richiesto dalle parti. Prima di procedere il mediatore è tenuto ad accertarsi che le parti intendano effettivamente avere una proposta con gli effetti giuridici di cui al D.Lgs. n. 28/2010 oppure se intendono in realtà avere una proposta informale. Se è stato nominato un esperto, le parti potranno anche concordare che il parere da lui reso venga incorporato nella formale proposta formulata dal mediatore ex art. 11 D.Lgs. n. 28/2010.

3. Quando non è possibile raggiungere un accordo amichevole e le parti non avanzino alcuna richiesta congiunta, è facoltà del mediatore formulare una proposta di mediazione nell'interesse delle parti (proposta facoltativa). Se necessario, il mediatore potrà valutare preventivamente con le parti - anche durante il primo incontro - se l'esercizio di detta facoltà possa rappresentare un ostacolo ad una proficua ed aperta trattativa tra le parti, nonché eventuali avversioni di una o più parti; in tal caso, il mediatore dovrà tenere in debito conto le esigenze delle parti, riservandosi di astenersi dalla formulazione della proposta facoltativa qualora lo ritenga necessario al fine di non pregiudicare l'instaurarsi di un clima di proficuo ed aperto dialogo e di favorire il buon esito della mediazione nell'interesse delle parti.

Nel caso in cui il mediatore abbia dichiarato di astenersi dalla facoltà di formulare una proposta, resta comunque salva la libertà delle parti di richiedere successivamente di comune accordo al mediatore la formulazione di una proposta (proposta obbligatoria) o di decidere congiuntamente che il parere reso dell'esperto eventualmente nominato assuma valore vincolante.

4. Prima di formulare la proposta, il mediatore deve informare in maniera chiara le parti delle conseguenze - sul piano del possibile riparto delle spese processuali dell'eventuale futuro giudizio e di altri costi - dell'eventuale coincidenza del contenuto della proposta che formulerà con il dispositivo della futura sentenza, come specificate nell' art. 13 del D.Lgs n. 28/2010.

5. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento perché dichiarati tali dalle parti che così intendono offrirli in comunicazione alle controparti.

6. La proposta conciliativa formulata dal mediatore, qualora non venga comunicata alle parti durante un incontro di mediazione, viene depositata presso la Segreteria di Ex Aequo e comunicata alle parti con modalità idonee a provarne la ricezione. In essa il mediatore invita le parti a far pervenire alla medesima Segreteria, per iscritto ed entro 7 giorni dal ricevimento, l'accettazione o il rifiuto della proposta, precisando che la mancata risposta nel termine indicato equivale a rifiuto. Rispetto alla proposta formulata dal mediatore le parti non hanno nessun obbligo di adesione, né di motivazione del loro rifiuto.

7. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

Art. 16

Conclusione della procedura di mediazione

1. Della conclusione della mediazione il mediatore forma processo verbale, che viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore, che certifica l'autografia o l'impossibilità a sottoscrivere.

2. Il verbale di mediazione e gli eventuali allegati contenenti la conciliazione dovranno essere sottoscritti dinnanzi al mediatore personalmente dalle parti ovvero dai delegati, che allo scopo dovranno adeguatamente documentare i loro poteri. Il mediatore procederà ad autenticare le firme apposte in sua presenza, per gli effetti di cui agli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 28 del 2010 e allegnerà al verbale le eventuali deleghe o procure.

3. Per gli effetti di cui all'art. 12 del D.Lgs. 28/2010, il verbale ed il rispettivo accordo di mediazione sarà sottoscritto anche dagli avvocati delle parti.

4. Il procedimento si considera concluso, quando:

a) le parti raggiungono un accordo amichevole; in tal caso esse provvedono, anche a mezzo dei rispettivi avvocati ove presenti, a redigere e sottoscrivere il testo dell'accordo, che verrà allegato dal mediatore al verbale di avvenuta conciliazione; qualora siano sprovvisti di avvocati potranno dettare le condizioni dell'accordo da loro stabilite al mediatore, che le trascriverà sul verbale di mediazione stesso.

b) le parti aderiscono o meno all'eventuale proposta formulata dal mediatore; in tal caso al verbale di avvenuta o non avvenuta conciliazione saranno allegati la proposta del mediatore e le comunicazioni di accettazione e/o rifiuto delle parti;

c) vi è l'impossibilità a raggiungere una conciliazione perché le parti non si presentano, ovvero abbandonano la mediazione ovvero non riescono a trovare un accordo; in tal caso il verbale darà atto della circostanza che ha determinato la chiusura della procedura nelle modalità previste ai comma 1 e 2 del presente articolo.

5. Qualora le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 del c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

6. Una copia del verbale sarà rilasciata alle parti, previa richiesta.

7. Al termine del procedimento di mediazione, ad ogni parte viene consegnata una scheda per la valutazione del servizio, da restituire debitamente compilata alla segreteria di Ex Aequo, anche in via telematica.

8. Ex Aequo senza ritardo trasmette il verbale di accordo al Responsabile del Registro il quale, su istanza di parte, provvederà alla trasmissione dello stesso al Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede Ex Aequo ai fini dell'omologazione. Il verbale di accordo omologato costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

9. Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto dovranno essere assolti dalle parti.

Art. 17

Imposte e tasse - Esenzione fiscale

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 28/2010, tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

2. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di € 50.000,00, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

3. Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino alla concorrenza di € 500,00, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 28 del 2010. In caso d'insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.

Art. 18

Riservatezza – Protezione dei dati personali

1. Il procedimento di mediazione é riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro, ad eccezione di quanto rilevi al fine della regolarizzazione del procedimento stesso, non può essere registrato o verbalizzato.

2. Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte dichiarante o da cui le informazioni stesse provengano, il mediatore ed il personale di Segreteria presente sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti. Le dichiarazioni, i documenti e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzati nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione, salvo il consenso scritto della parte dichiarante o dalla quale provengano le informazioni o i documenti. Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale nè di giuramento decisorio.

3. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti dell'Ex Aequo, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

4. La conservazione, il trattamento e la divulgazione dei dati personali, anche sensibili, raccolti dal personale di Ex Aequo e dai mediatori nel corso del procedimento di mediazione saranno gestiti nel rispetto della normativa dettata dal D.Lgs. n.196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, limitatamente alle finalità perseguite dall’Organismo di mediazione ed agli obblighi di comunicazione su di esso incombenti ai sensi della normativa vigente.

5. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi da Ex Aequo in un apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre mesi dalla conclusione della procedura.

Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.

Art. 19

Indennità

1. I costi della mediazione da corrispondere a Ex Aequo si compongono di diritti di segreteria e spese di mediazione.

2. Gli importi da corrispondere sono riportati nel Tariffario allegato al presente Regolamento e sono determinati in rapporto al valore della lite con riferimento alle tariffe in vigore al momento della presentazione della domanda.

3. Il pagamento è dovuto da ciascuna parte e costituisce obbligazione solidale delle parti per l'intero importo dovuto per il servizio di mediazione.

4. Il primo incontro di mediazione avrà luogo solo se tutte le parti abbiano anteriormente corrisposto i diritti di segreteria.

5. Qualora le parti esprimano la volontà di esperire la mediazione, quest'ultima potrà avere corso solo successivamente al pagamento di tutto quanto dovuto ad Ex Aequo per il servizio di mediazione come liquidato dal Responsabile dell'organismo. In caso di mancato pagamento il mediatore potrà fissare un nuovo incontro prima del prosieguo del procedimento per consentire alle parti di adempiere al pagamento.

6. Se il valore della lite subisce delle variazioni:

- a causa delle domande svolte dalle parti invitate in mediazione nei confronti della parte istante;
- per effetto delle trattative condotte dalle parti durante il procedimento di mediazione;

il Responsabile, qualora per l'effetto le spese di mediazione da corrispondere risultino maggiori di quelle effettivamente versate, provvederà immediatamente a comunicare alle parti il conguaglio dovuto, che dovrà essere tempestivamente versato. Il mancato versamento del conguaglio impedisce il proseguimento della mediazione.

Art. 20

Responsabilità dell'organismo e del mediatore

1. Ex Aequo non può essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni sia per la mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 del

presente Regolamento e all'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010, sia nel caso di imprecisa, inesatta o mancata individuazione delle generalità e recapiti delle parti, dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.

2. Il mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione e della sua opera risponde anche Ex Aequo.

3. Ex Aequo ha stipulato, per i danni che possano derivare ai terzi, una polizza di assicurazione a copertura di tutti i rischi collegati e comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di mediazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, lettera b) del D. M. n. 180/ 2010, l'organismo non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di sé, anche in virtù di accordi conclusi con altri organismi ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera c) del D.M. 180/2010.

Art. 21

Regole finali e rinvio

1. In caso di sospensione o cancellazione dal registro degli organismi di mediazione, i procedimenti di mediazione in corso proseguiranno presso l'organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, Ex Aequo li inoltrerà agli organismi di conciliazione pubblici istituiti presso le Camere di Commercio e/o i Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

2. Il mediatore interpreta e applica le norme del presente regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate da Ex Aequo.

3. La mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge italiana.

Allegato 1

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ

(Aggiornate al D.M.145/2011)

1. I criteri di determinazione delle indennità da corrispondere ad Ex Aequo A.d.r. sono determinati secondo quanto previsto all'art. 16 D.M. 180/2010 e successive modificazioni, di cui si riporta il testo integrale, specificando che la tabella B sotto indicata, liberamente determinata dall'organismo ai sensi dell'art. 16, comma 13, è applicabile alle mediazioni relative a quelle materie per cui la mediazione non è condizione di procedibilità.

2. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora Ex Aequo si avvalga di esperti, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti ed il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti nelle seguenti Tabelle.

Ex Aequo non assume nessun obbligo di pagamento nei confronti dell'esperto.

3. In caso di mediazione obbligatoria (art.5 D. Lgs. 28/2010) per il primo incontro di mediazione (incontro preliminare) la parte istante corrisponderà i diritti di segreteria pari ad € 40,00 oltre IVA, nonché le spese postali per l'invio delle comunicazioni alle parti.

La domanda di mediazione è irricevibile ed Ex Aequo non provvederà ad alcuna attività se la parte istante non dimostrerà l'avvenuto pagamento degli importi dovuti. Qualora le parti invitate non si presentino, nessun ulteriore importo sarà dovuto per il rilascio del verbale negativo.

Le parti invitate, qualora intendano presentarsi al primo incontro, dovranno anch'esse versare, precedentemente alla data stabilita e comunicata alle parti, i diritti di segreteria pari ad € 40,00 oltre IVA.

Qualora le parti, nel corso del primo incontro di mediazione, decidano di voler effettivamente procedere alla mediazione, dovranno corrispondere l'onorario di mediazione nella misura liquidata dal Responsabile dell'organismo in base al valore della controversia. A tal fine il mediatore disporrà un breve rinvio per consentire alle parti di effettuare il pagamento prima dello svolgimento della mediazione, consegnando attestazione dell'avvenuto pagamento al successivo incontro. In mancanza di pagamento verrà disposto ulteriore rinvio onde consentire alle parti di versare quanto dovuto.

4. In caso di mediazione facoltativa, la parte istante corrisponderà i diritti di segreteria pari ad € 40,00 oltre IVA, nonché le spese postali per l'invio delle comunicazioni alle parti. La domanda di mediazione è irricevibile ed Ex Aequo non provvederà ad alcuna attività se la parte istante non dimostrerà l'avvenuto pagamento degli importi dovuti.

Qualora le parti invitate non si presentino, nessun ulteriore importo sarà dovuto se la parte istante non chiedi il rilascio del verbale negativo.

In caso contrario, dovrà corrispondere € 50,00 oltre IVA per l'onorario del mediatore che redige verbale negativo. Ex Aequo non rilascerà copia del verbale negativo se la parte istante non dimostri l'avvenuto pagamento di quanto dovuto ad Ex Aequo.

Qualora le parti, nel corso del primo incontro di mediazione, decidano di voler effettivamente procedere alla mediazione, dovranno corrispondere l'onorario di mediazione nella misura liquidata dal Responsabile dell'organismo in base al valore della controversia.

A tal fine il mediatore disporrà un breve rinvio per consentire alle parti di effettuare il pagamento prima dello svolgimento della mediazione, consegnando attestazione dell'avvenuto pagamento al successivo incontro.

In mancanza di pagamento verrà disposto ulteriore rinvio onde consentire alle parti di versare quanto dovuto.

In difetto Ex Aequo non procederà ad alcuna attività.

"Articolo 16 – Criteri di determinazione dell'indennità

(come modificato per effetto del D.M. 145/2011)

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
 - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione; (1)
 - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
 - d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma; (2)
 - e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento. (1)
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. (3)
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. (4)
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili. (5)"

(1) Lettera modificata dall'art.5 del DM 6/7/2011, n.145.

(2) Lettera sostituita dall'art.5 del DM 6/7/2011, n.145.

(3) Comma sostituito dall'art.5 del DM 6/7/2011, n.145.

(4) Il secondo periodo del presente comma è stato aggiunto dall'art.5 del DM 6/7/2011, n.145.

(5) Comma aggiunto dall'art.5 del DM 6/7/2011, n.145.

Tabella A

Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte) Fino a Euro 1.000: Euro 65;
da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130;
da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240;
da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360;
da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600;
da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000;
da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000;
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800;
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200;
oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200.

Tabella B (liberamente determinata)

Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte) Fino a Euro 1.000: Euro 80;
da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 150;
da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 260;
da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 400;
da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 750;
da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.300;
da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000;
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.500;
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 4.800;
oltre Euro 5.000.000: Euro 8.800.;

Gli importi indicati nelle suddette Tabelle sono da intendersi oltre IVA
